

Statuto Nazionale
(Approvato nell'Assemblea del 07.11.2004)

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica Infantile, (A.I.P.P.I.).

L'A.I.P.P.I. opera nel campo della psicoterapia con bambini, adolescenti e genitori.

L'A.I.P.P.I. si ispira nel suo orientamento scientifico alle linee di sviluppo teorico clinico della psicoanalisi fondata sul pensiero di Sigmund Freud, Melanie Klein, Wilfred Bion.

Art. 2 Sede

- a) La sede legale dell'Associazione è in Roma, Via Alessandria 130. La variazione d'indirizzo, che potrà essere deliberata dall'Assemblea, non costituisce modifica dello Statuto;
- b) l'A.I.P.P.I. può articolarsi in diverse sedi denominate Sedi Locali. Ogni sede svolge proprie funzioni scientifiche, cliniche, formative, amministrative e finanziarie, nell'ambito delle linee programmatiche dell'Associazione all'interno di un modello unitario.

Art. 3 Finalità

L'Associazione A.I.P.P.I.:

- a) non ha fini di lucro;
- b) persegue esclusivamente gli scopi della formazione e della ricerca scientifica nell'ambito dell'esercizio della psicoterapia psicoanalitica e cura il mantenimento degli standards professionali dei soci;
- c) organizza e gestisce la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica, modello Tavistock, secondo la normativa vigente;
- d) promuove e favorisce lo sviluppo delle conoscenze psicoanalitiche nel campo dell'infanzia, dell'adolescenza, della famiglia; promuove studi e ricerche nel campo della psicoterapia psicoanalitica dell'età evolutiva; organizza corsi di formazione e aggiornamento per le figure professionali che operano nel campo dello sviluppo e della salute dei bambini, degli adolescenti e dei genitori;
- e) promuove e favorisce la ricerca, la divulgazione e lo scambio di esperienze professionali nel campo della Psicoterapia Psicoanalitica dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso pubblicazioni e l'organizzazione di corsi, seminari e convegni anche a carattere multidisciplinare;

- f) promuove e favorisce il confronto e lo scambio collaborativo con le altre associazioni dell'area psicoanalitica in ambito nazionale ed internazionale.

Art. 4 Soci

I soci sono: fondatori, onorari, ordinari;
sono soci fondatori coloro che sono elencati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione;

- a) sono soci onorari coloro che vengono designati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Comitato Esecutivo Nazionale, tra le persone che hanno dato un contributo significativo nell'ambito della Psicoanalisi dell'età evolutiva per meriti scientifici e professionali;
- b) sono soci ordinari i soci fondatori e coloro che, essendosi qualificati presso la Scuola di Specializzazione dell'A.I.P.P.I. o presso la Tavistock Clinic di Londra, ne abbiano fatto richiesta al Presidente e abbiano ottenuto l'approvazione della Assemblea Ordinaria.

Eventuali richieste di iscrizione di psicoterapeuti di analoga formazione verranno valutate caso per caso dal Comitato Esecutivo e approvate dall'Assemblea.

Art. 5

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.

Art. 6 Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio avviene per:

- a) dimissioni;
- b) decadenza dopo il secondo anno consecutivo di morosità;
- c) incompatibilità con lo spirito e le finalità dell'Associazione;
- d) accertata grave violazione della deontologia professionale.

Per i casi c) e d) è necessaria la delibera dell'Assemblea Ordinaria, su parere dei Proviviri.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono Organi Nazionali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Segretario Scientifico Nazionale;
- d) il Tesoriere;
- e) il Direttore della Scuola di Specializzazione dell'A.I.P.P.I.;
- f) il Comitato Nazionale dei Didatti (C.N.D.);
- g) il Comitato Esecutivo Nazionale;

h) il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante dell'A.I.P.P.I..
L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Art. 9 Assemblea Ordinaria

Partecipano all'Assemblea i soci ordinari, in regola con il versamento delle quote associative.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) eleggere il Presidente, il Segretario Scientifico Nazionale, il Tesoriere Nazionale, i tre consiglieri del Comitato Esecutivo Nazionale, il Collegio dei Probiviri, il Direttore della Scuola di Specializzazione, il Comitato Nazionale dei Didatti;
- b) approvare il Regolamento Nazionale e le sue eventuali modifiche;
- c) approvare il Regolamento della Scuola di Specializzazione e le sue eventuali modifiche;
- d) approvare i verbali delle assemblee precedenti redatti dal Segretario;
- e) deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo dell'A.I.P.P.I.;
- f) deliberare sulle linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- g) deliberare la costituzione di Sedi Locali promossa dalle forze locali sentito il parere del Comitato Esecutivo Nazionale;
- h) nominare i soci onorari, su proposta del Comitato Esecutivo;
- i) approvare l'ammissione di coloro che, in possesso dei requisiti, abbiano fatta richiesta di associatura;
- j) deliberare l'esclusione di soci, sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
- k) ratificare la decadenza o dimissione dei soci stessi.

Convocazioni e Presidenza

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il primo trimestre di ogni anno solare o comunque quando ne è fatta richiesta da almeno un quarto dei soci ordinari.

La convocazione avviene mediante avviso di convocazione spedito a ciascun socio almeno 20 giorni prima della riunione mediante lettera, telegramma, messaggio fax, posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere oltre al giorno, l'ora ed il luogo della seduta, anche l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In casi eccezionali l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla Sede dell'Associazione, purché in locale idoneo nello stesso Comune.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Segretario Scientifico Nazionale o dal Consigliere più anziano di età.

Spetta al Presidente della riunione constatare la valida costituzione dell'Assemblea e incaricare il Segretario della redazione del verbale.

Costituzione - Deliberazioni e maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci ordinari, ed in seconda convocazione alla presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci ordinari.

Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, soltanto un altro socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese col voto della maggioranza relativa dei soci ordinari presenti e rappresentati per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni hanno luogo con voto palese, ma per le delibere riguardanti elezioni a cariche istituzionali, ammissioni o esclusioni di soci la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Verbali

Le deliberazioni dell'Assemblea sono registrate dal verbale redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente e sottoscritto da entrambi.

Il verbale viene trascritto su apposito libro dei verbali con pagine preventivamente numerate.

Art. 10 Assemblea Straordinaria

Partecipano all'Assemblea Straordinaria i soci ordinari, in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni socio che partecipa all'Assemblea può rappresentare, con delega scritta, soltanto un altro socio.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) deliberare le eventuali modifiche dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento di una Sede Locale;
- c) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Costituzione - Deliberazioni e maggioranze

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, o comunque quando ne è fatta richiesta da almeno metà dei soci ordinari. La convocazione avviene mediante avviso di convocazione spedito a ciascun socio almeno 30 giorni prima della riunione mediante lettera, telegramma, messaggio fax, posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere oltre al giorno, l'ora ed il luogo della seduta, anche l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In casi eccezionali l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla Sede dell'Associazione, purché in locale idoneo nello stesso Comune.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Segretario Scientifico Nazionale o dal Consigliere più anziano di età.

Spetta al Presidente della riunione constatare la valida costituzione dell'Assemblea e incaricare il Segretario della redazione del verbale.

Costituzione - Deliberazioni e maggioranze

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci ordinari anche in seconda convocazione e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci ordinari presenti e rappresentati per delega.

Ogni socio che partecipa all'Assemblea può rappresentare, con delega scritta, soltanto un altro socio.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari presenti o rappresentati per delega.

Verbali

Le deliberazioni dell'Assemblea sono registrate dal verbale redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente e sottoscritto da entrambi.

Il verbale viene trascritto su apposito libro dei verbali con pagine preventivamente numerate.

Art. 11 Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i soci ordinari; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile in modo consecutivo soltanto per un altro biennio.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) ha la responsabilità del perseguire i fini associativi e l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Nazionali;
- c) ha i poteri di ordinaria amministrazione;
- d) convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci ed il Comitato Esecutivo Nazionale e presenta la relazione annuale sulle attività svolte dall'Associazione;
- e) partecipa al Comitato Nazionale dei Didatti (C.N.D.);
- f) partecipa alle iniziative editoriali alle quali aderisce l'A.I.P.P.I.

Il Presidente può delegare un componente del Comitato Esecutivo a rappresentarlo nel compimento di uno o più atti.

In caso di momentanea impossibilità a svolgere le sue funzioni, queste possono essere esercitate da un componente del Comitato Esecutivo designato dallo stesso C.E.

Art. 12 Segretario Scientifico

Il Segretario Scientifico Nazionale è un socio ordinario eletto dall'Assemblea dei soci, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile in modo consecutivo soltanto per un altro biennio. Propone il programma di tutte le attività scientifiche nazionali dell'Associazione al C.E. Organizza le attività medesime in collaborazione con i Segretari Scientifici delle Sedi Locali. Redige la relazione annuale da presentare all'Assemblea Ordinaria. Partecipa alle attività editoriali alle quali aderisce l'A.I.P.P.I..

Art. 13 Tesoriere

Il Tesoriere è un socio ordinario eletto dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile in modo consecutivo soltanto per un altro biennio.

Il Tesoriere è custode delle risorse finanziarie dell'Associazione che gestisce secondo le indicazioni del Presidente e/o del Comitato Esecutivo, in linea con le

previsioni di bilancio. Egli cura le operazioni contabili dell'Amministrazione, la tenuta della contabilità dell'Associazione e dei libri contabili obbligatori; redige il progetto del Bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e lo propone al Comitato Esecutivo e all'Assemblea per l'approvazione, riscuote le quote sociali. In collaborazione con il Direttore della Scuola di Specializzazione dell'A.I.P.P.I. stabilisce le quote annuali di iscrizione alla S.d.S. dell' A.I.P.P.I., il costo annuale del Corso e le tariffe relative agli insegnamenti. Redige e presenta la rendicontazione dei costi della S.d.S. da inserire nel Bilancio dell'Associazione. Al Tesoriere vengono, di consueto, delegati poteri di ordinaria amministrazione da esercitare anche con firma singola, specie per la normale operatività con gli istituti di credito.

Art. 14 Direttore della Scuola (D.d.S.)

Il Direttore della Scuola di Specializzazione (S.d.S.) è un socio didatta eletto dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Il Direttore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile in modo consecutivo soltanto per un altro biennio.

Il Direttore:

- a) ha la rappresentanza legale della Scuola di Specializzazione e la responsabilità del rispetto del Regolamento della stessa;
- b) convoca e presiede il Comitato Nazionale dei Didatti almeno due volte l'anno anche su proposta del Presidente e/o su proposta di almeno tre membri del Comitato Nazionale dei Didatti;
- c) propone i docenti dei Corsi di Specializzazione al Comitato Nazionale dei Didatti;
- d) presenta all'Assemblea Ordinaria la relazione annuale sulla attività didattica e formativa della Scuola.

Art. 15 Comitato Nazionale dei Didatti (C.N.D.)

Il Comitato Nazionale dei Didatti è composto dal Presidente dell'A.I.P.P.I., dal Direttore della S.d.S., e da cinque soci didatti eletti dall'Assemblea Ordinaria. I membri del Comitato Nazionale dei Didatti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente, mantenendo la stessa funzione, soltanto per un altro biennio.

Il Comitato Nazionale dei Didatti ha le seguenti funzioni:

- a) elabora le linee programmatiche didattiche e scientifiche dei Corsi coerentemente con il modello teorico della Scuola di Specializzazione;
- b) organizza la selezione degli studenti per il Corso di Specializzazione;
- c) nomina i Coordinatori dei Corsi di Specializzazione;
- d) nomina i docenti dei Corsi di Specializzazione su proposta del D.d.S. ;
- e) conferisce al candidato la qualifica di Psicoterapeuta per bambini, adolescenti e genitori al termine del ciclo formativo;
- f) conferisce la qualifica di membro didatta;
- g) propone l'apertura di un nuovo Corso di Specializzazione al C.E.;
- h) propone eventuali modifiche al Regolamento Nazionale della Scuola di Specializzazione da presentare al C.E. e all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.

Art 16 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.) esercita l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; è formato da sette membri eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari: il Presidente, il Segretario Scientifico, il Tesoriere, il Direttore della Scuola di Specializzazione e tre Consiglieri. I membri del Comitato Esecutivo Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente, mantenendo la stessa funzione, soltanto per un altro biennio. I Segretari delle Sedi Locali possono partecipare alle riunioni del C.E. senza diritto di voto.

Il Comitato esecutivo può delegare per il compimento di atti determinati o categorie di atti, uno o più membri del Comitato stesso.

Il Comitato Esecutivo Nazionale è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno ed ha le seguenti funzioni:

- a) elegge al suo interno nella prima riunione di insediamento il Segretario estensore dei verbali delle riunioni e delle Assemblee, responsabile della loro distribuzione a soci con particolari funzioni e responsabile del Libro dei Verbali;
- b) approva il programma del Segretario Scientifico e lo propone all'Assemblea per la ratifica finale;
- c) predispose il Bilancio dell'A.I.P.P.I., con separata evidenziazione dei conti della S.d.S., presentato dal Tesoriere e lo propone all'Assemblea per l'approvazione;
- d) valuta l'istituzione di un nuovo Corso di Specializzazione su proposta del D.d.S.;
- e) propone all'Assemblea nuovi soci onorari, sentito il parere del Comitato dei Didatti;
- f) propone all'Assemblea la costituzione di nuove Sedi Locali;
- g) designa il Direttore del Bollettino dell'Associazione;
- h) nomina i componenti delle commissioni incaricate delle eventuali modifiche dello Statuto e dei Regolamenti Nazionali;
- i) predispose il Regolamento Nazionale e le sue eventuali modifiche e lo propone all'approvazione dell'Assemblea per la ratifica finale;
- j) predispose il Regolamento della S.d.S. dell'A.I.P.P.I. e le sue eventuali modifiche e lo presenta alla Assemblea per la ratifica finale;
- k) designa singoli soci a svolgere particolari incarichi per l'Associazione:

Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza relativa dei soci presenti aventi diritto di voto; in caso di parità si dà prevalenza al voto espresso dal Presidente.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono riportate nel verbale redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente, sottoscritto da entrambi e trascritto su apposito libro dei verbali.

Qualora prima della scadenza vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del C.E. si procederà alla loro sostituzione seguendo la graduatoria della lista dei soci non eletti.

I membri del C.E. nominati come sopra, decadono dall'incarico alla stessa scadenza degli altri componenti del Comitato Esecutivo. I periodi di interim vengono computati quanto un quadriennio indipendentemente dalla loro durata.

Art. 17 Collegio dei probiviri

Il collegio dei Proviviri è composto da tre soci ordinari eletti dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un solo biennio consecutivo. Viene interpellato in caso di controversia sorta in seno all'Associazione; esprime un parere in relazione a problemi inerenti gli Art. 5 e 6 e lo sottopone all'Assemblea.

Art. 18 Scuola di Specializzazione dell' A.I.P.P.I.

La Scuola di Specializzazione dell' A.I.P.P.I. (S.d.S.) organizza e gestisce Corsi di Specializzazione per l'esercizio dell'attività di Psicoterapeuta per bambini, adolescenti e genitori conformemente a quanto stabilito dalle vigenti leggi.

I Corsi di Specializzazione hanno durata quadriennale.

Art.19 Ammissione

Per chiedere l'ammissione alla S.d.S. dell' A.I.P.P.I. occorre:

- a) un diploma di laurea in Medicina-Chirurgia o in Psicologia;
- b) l'iscrizione agli Albi Professionali dei Medici - Chirurghi o degli Psicologi;
- c) una psicoanalisi individuale con frequenza almeno trisettimanale con uno psicoterapeuta che segua un modello psicoanalitico compatibile con quello dell'Associazione e che sia dell'I.P.A. o dell'A.I.P.P.I. (secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale);
- d) il possesso dei requisiti descritti nel Regolamento della S.d.S.

Art. 20 Patrimonio

Per il conseguimento delle proprie finalità formative la Scuola di Specializzazione utilizza le quote di iscrizione e di frequenza degli studenti oltre ad eventuali altri finanziamenti. Il Tesoriere redige una rendicontazione dettagliata delle entrate e delle uscite della S.d.S. da inserire nel Bilancio dell'Associazione per la relativa approvazione.

Art. 21 Regolamento della Scuola di Specializzazione

Le modalità di funzionamento della S.d.S. sono stabilite da un apposito Regolamento.

Sedi Locali

Art. 22

Le Sedi Locali sono costituite come entità giuridiche autonome, dotate di propria autonomia fiscale e amministrativa, e sono tenute a svolgere funzioni scientifiche, cliniche e formative nell'ambito delle linee programmatiche dell'Associazione Nazionale.

Le Sedi Locali non hanno fini di lucro.

Art. 23

I soci dell'Associazione Nazionale (A.I.P.P.I.) sono iscritti alla Sede Locale più vicina territorialmente. Su richiesta possono rinunciare alla Sede di appartenenza e optare per l'iscrizione ad un'altra Sede Locale.

I soci dell'A.I.P.P.I. possono essere iscritti ad una sola Sede Locale.

I soci dell'A.I.P.P.I. che vengono esclusi dall'Associazione Nazionale perdono il requisito essenziale per essere soci di una Sede Locale.

Art. 24 Costituzione

I requisiti per costituirsi come S.L. sono:

- a) la disponibilità di una sede ufficiale come sede legale della Sede Locale;
- b) la presenza di un minimo di dieci soci dell'A.I.P.P.I.;
- c) l'approvazione della costituzione come S.L. da parte della Assemblea Nazionale dei soci.

Art. 25 Organi delle S.L.

Organi delle Sedi Locali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Segretario;
- c) il Segretario Scientifico;
- d) il Tesoriere;
- e) il Comitato Esecutivo.

Art. 26

Le norme di funzionamento degli Organi Locali sono stabilite dal Regolamento Nazionale.

Art. 27 Scioglimento della Sede Locale

Lo scioglimento della Sede Locale può essere deliberato o dall'Assemblea Straordinaria della Sede Locale o dall'Assemblea Nazionale. In questo secondo

caso la deliberazione risulta valida con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari presenti o rappresentati per delega.
L'Assemblea stessa dovrà nominare tra i soci uno o più liquidatori per i provvedimenti di competenza.

Norme finali

Art. 28 Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito.

Art. 29 Fondo associativo - Quote associative - Esercizio finanziario

Per il conseguimento delle proprie finalità associative, l'Associazione può avere beni mobili ed immobili ed è dotata di un proprio fondo autonomo, formato da:

- a) quote sociali annuali e contribuzioni particolari;
- b) donazioni e lasciti di enti o privati;
- c) eventuali proventi derivanti dall'esercizio delle iniziative svolte nell'ambito delle finalità e degli scopi dell'Associazione.

Le eccedenze di Bilancio verranno accantonate in un apposito fondo.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La quota associativa (comprensiva della quota dell'Associazione Nazionale e della quota delle Sedi Locali) viene fissata ogni anno dall'Assemblea Ordinaria. Le modalità e le scadenze per il versamento della quota associativa sono stabilite dal Comitato Esecutivo.

L'esercizio finanziario dell'A.I.P.P.I inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30 Scioglimento

L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione dovrà nominare tra i soci uno o più liquidatori per i provvedimenti di competenza. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31

Per quanto non specificato dal presente Statuto si rimanda al Regolamento Nazionale e al Regolamento della Scuola di Specializzazione.